Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di incentivi ai sensi dell'articolo 30 ter della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), a sostegno delle imprese culturali e creative

# Capo I

# Finalità e disposizioni generali

	·
art. 1 art. 2 art. 3 art. 4 art. 5 art. 6	Finalità Definizioni Regimi di aiuto Aiuti concessi in regime de minimis ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 Aiuti concessi in regime di esenzione ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 Cumulo di incentivi
	<b>Capo II</b> Beneficiari, requisiti di ammissibilità, progetti e spese ammissibili
art. 7 art. 8 art. 9 art. 10 art. 11 art. 12	Beneficiari e requisiti di ammissibilità Progetti finanziabili Spese ammissibili Spese non ammissibili Documentazione di spesa Intensità e limiti dell'incentivo
	<b>Capo III</b> Procedimento contributivo
art. 13 art. 14 art. 15 art. 16	Modalità di presentazione della domanda di incentivo Modalità di selezione dei progetti e concessione dell'incentivo Commissione di valutazione Comunicazione di avvio del procedimento
	<b>Capo IV</b> Erogazione dell'incentivo, rendicontazione e obblighi dei beneficiari
art. 17 art. 18	Erogazione dell'incentivo Modalità di rendicontazione

Obblighi del beneficiario e vincolo di destinazione

**Capo V**Disposizioni finali

art. 21 Avvisi pubblici

Ispezioni e controlli

art. 19

art. 20

art. 22 Rinvio

Programmazione dei fondi strutturali Disposizione transitoria art. 23

art. 24

Entrata in vigore art. 25

## Capo I

# Finalità e disposizioni generali

#### Art. 1

(Finalità)

1.ll presente regolamento in attuazione dell'articolo 30 ter della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), di seguito denominata legge, disciplina i criteri e le modalità per la concessione di incentivi finalizzati alla creazione, allo sviluppo e al consolidamento delle imprese caratterizzate da un rilevante connotato culturale e creativo.

#### Art. 2

(Definizioni)

- 1.Ai fini del presente regolamento si intendono:
  - a) microimprese, piccole e medie imprese (PMI): le imprese che soddisfano i requisiti di cui all'allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 187/1 di data 26 giugno 2014, con particolare riferimento ai parametri e alle soglie di classificazione da questo riportati;
  - b) imprese culturali e creative: quelle imprese iscritte al Registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura competente per territorio (CCIAA), che producono e distribuiscono beni e servizi che presentano un carattere, un uso o uno scopo specifico e che incorporano o trasmettono espressioni culturali, quale che sia il loro valore commerciale. Nello specifico, le imprese creative sono quelle che utilizzano la cultura come input per la realizzazione dei propri prodotti e servizi anche se i loro output hanno un carattere principalmente funzionale;
  - c) nuova impresa: l'impresa iscritta da meno di trentasei mesi al registro delle imprese alla data di presentazione della domanda di contributo prevista dal singolo avviso; non è considerata nuova l'impresa le cui quote sono detenute in maggioranza da altre imprese, la società che risulta da trasformazione di società preesistente o da fusione o scissione di società preesistenti nonché l'impresa che è stata costituita tramite conferimento d'azienda o di ramo d'azienda da parte di impresa preesistente;
  - d) progetto: iniziative aventi ad oggetto l'acquisizione di servizi e di strumentazione, anche nell'ambito di singoli eventi culturali, manifestazioni e spettacoli e più in generale la costituzione, il miglioramento, l'ampliamento e lo sviluppo di un'impresa, caratterizzata da una significativa valenza o da un rilevante connotato culturale e creativo;
  - e) impresa in difficoltà: impresa che, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo primo, numero 18), del regolamento (UE) n. 651/2014, soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:
    - nel caso di società a responsabilità limitata, diversa dalle PMI costituitesi da meno di tre anni, qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto;
    - nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, diversa dalle PMI costituitesi da meno di tre anni, qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate;
    - qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;

4) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione.

### Art. 3

# (Regimi di aiuto)

- 1 Gli incentivi di cui presente regolamento, qualora costituiscano aiuto di Stato, sono concessi nel rispetto di quanto previsto dalla seguente normativa:
  - a) regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 352/1 di data 24 dicembre 2013;
  - b) regolamento (UE) n. 651/2014.

### Art. 4

(Aiuti concessi in regime de minimis ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013)

- 1. Gli aiuti sono concessi in osservanza delle condizioni prescritte dal regolamento (UE) n. 1407/2013.
- 2. Sono esclusi dagli aiuti i settori e le tipologie di aiuto di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 1407/2013, fermo restando quanto previsto all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento medesimo.
- 3. Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013 l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) n. 1407/2013, ad una medesima impresa unica, non può superare 200.000 euro nell'arco dei tre esercizi finanziari. Salvo quanto previsto al paragrafo 3 del suddetto articolo 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013, l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi a una medesima impresa, o se ricorre la fattispecie di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) n. 1407/2013, a una medesima impresa unica che opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi, non può superare euro 100.000,00 nell'arco dei tre esercizi finanziari.
- 4. La concessione dell'incentivo è subordinata al rilascio di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante tutti gli eventuali aiuti ricevuti dall'impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013, dall'impresa unica, a norma del regolamento (UE) n. 1407/2013 o di altri regolamenti de minimis durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso.

## Art. 5

(Aiuti concessi in regime di esenzione ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014)

- 1. Gli aiuti di cui al presente regolamento sono concessi in osservanza delle disposizioni prescritte dal regolamento (UE) n. 651/2014, qualora sia previsto dai singoli avvisi di cui all'articolo 21.
- 2. Sono esclusi dagli aiuti i settori e le tipologie di aiuto di cui all'articolo 1, paragrafi 2, 3 e 4 del regolamento (UE) n. 651/2014.

### Art. 6

## (Cumulo di incentivi)

1. Gli incentivi concessi ai sensi del presente regolamento sono cumulabili con ulteriori misure di incentivazione comunitarie, nazionali e regionali, a condizione che tale cumulo non porti al superamento

dell'intensità massima di aiuto prevista dai regolamenti di cui all'articolo 3 e comunque nel limite massimo di spesa effettivamente sostenuta.

## Capo II

Beneficiari, requisiti di ammissibilità, progetti e spese ammissibili

### Art. 7

(Beneficiari e requisiti di ammissibilità)

- 1. Possono accedere agli incentivi di cui all'articolo 1 i soggetti individuati dagli avvisi di cui all'articolo 21, rientranti tra le seguenti categorie di soggetti:
- a) le imprese culturali e creative, anche di nuova costituzione, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera b) e c);
- b) micro, piccole e medie imprese come definite all'articolo 2, comma 1, lettera a);
- 2. I soggetti di cui al comma 1, in base al regime di aiuto applicabile, possiedono i seguenti requisiti:
  - a) hanno la sede legale o unità operativa attiva, presso cui è realizzato il progetto, situata nel territorio regionale;
  - b) sono regolarmente costituiti e iscritti nel registro delle imprese presso le CCIAA;
  - c) si trovano in situazione di regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali ed assistenziali;
  - d) non sono in stato di scioglimento o liquidazione volontaria o non sono sottoposti a procedure concorsuali o non hanno in corso un'iniziativa per la sottoposizione a procedure concorsuali, salvo il caso del concordato preventivo con continuità aziendale;
  - e) non sono destinatari di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300);
  - f) rispettano le norme vigenti in tema di sicurezza sul lavoro, ai sensi dell'articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi);
  - g) non si trovano nelle condizioni ostative alla concessione del contributo previste dalla vigente normativa antimafia;
  - h) non sono impresa in difficoltà, come definita dall'articolo 2, comma 1, lettera e);
  - i) non sono impresa destinataria di un ordine di recupero pendente per effetto di una decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune.

### Art. 8

# (Progetti finanziabili)

- 1. Sono finanziabili i progetti finalizzati alla creazione, allo sviluppo e al consolidamento delle imprese caratterizzate da un rilevante connotato culturale e creativo.
- 2. Negli avvisi di cui all'articolo 21 sono specificati gli ambiti di intervento, le tipologie di progetti finanziabili e le relative spese.

## Art. 9

# (Spese ammissibili)

1. Sono ammissibili le spese strettamente legate alla realizzazione del progetto presentato, come specificate al comma 2, anche se sostenute prima della domanda purché nello stesso anno solare. Le spese ammissibili sono al netto di IVA e possono comprendere costi per trasporto, imballo e montaggio relativi al bene acquistato, con esclusione di qualsiasi ricarico per spese generali.

- 2.Per la realizzazione dei progetti di imprenditoria sono ammissibili, nei limiti stabiliti dai singoli avvisi, le seguenti spese:
- a) spese per investimenti, strettamente funzionali all'esercizio dell'attività economica, relativi all'acquisto o alla locazione finanziaria di:
  - 1) impianti specifici, consistenti nei beni materiali che singolarmente o in virtù della loro aggregazione funzionale costituiscono beni strumentali all'attività di impresa;
  - 2) arredi;
  - 3) macchinari, strumenti ed attrezzature;
  - 4) beni immateriali: diritti di licenza e software anche mediante abbonamento, brevetti, knowhow;
  - 5) hardware;
  - materiali e servizi concernenti pubblicità e attività promozionali legate all'avvio dell'impresa comprese le spese per l'eventuale insegna, creazione del logo e dell'immagine coordinata dell'impresa;
- b) spese per costituzione:
  - 1) spese notarili legate all'avvio dell'impresa, con riferimento unicamente all'onorario notarile;
  - 2) spese connesse agli adempimenti previsti per legge per l'avvio dell'attività d'impresa, nonché spese inerenti all'eventuale redazione del business plan;
- c) spese di primo impianto per:
  - 1) realizzazione o ampliamento del sito internet;
  - 2) locazione dei locali adibiti ad esercizio dell'attività d'impresa;
- d)spese strettamente funzionali all'esercizio dell'attività economica relative a:
  - 1)formazione e aggiornamento del personale;
- 2)sanificazione degli ambienti, degli strumenti e delle attrezzature di lavoro e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale.
- 3. Le spese di cui al comma 2, lettera a), numero 7), lettera b), numero 1) e lettera c), numero 2) non superano complessivamente il 50 per cento delle spese ammissibili per il singolo progetto di imprenditoria preventivate dall'impresa.
- 4. Nel caso in cui il beneficiario sia una microimpresa, sono ammissibili, in deroga all'articolo 10, comma 1, lettere g) e i), le seguenti spese relative ad operazioni di microcredito effettuate dalla microimpresa ai fini del finanziamento della realizzazione del progetto di imprenditoria:
- a) premio e spese di istruttoria per l'ottenimento di garanzie, in forma di fideiussioni o di garanzie a prima richiesta, rilasciate nell'interesse dell'impresa beneficiaria da banche, istituti assicurativi e confidi;
- b) oneri finanziari relativi all'effettuazione dell'operazione di microcredito con riguardo agli interessi passivi e alle spese di istruttoria e di perizia.
- 5. I beni sono nuovi di fabbrica. Nel caso di locazione finanziaria è ammessa la spesa per la quota capitale delle singole rate effettivamente sostenute fino alla data di rendicontazione del progetto; non sono ammesse quota interessi e spese accessorie.
- 6. Sono altresì ammissibili ad incentivo le spese connesse all'attività di certificazione della spesa, di cui all'articolo 41 bis della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

### Art. 10

# (Spese non ammissibili)

- 1. Non sono ammissibili ad incentivo le spese diverse da quelle previste dall'articolo 9 e in particolare le spese relative a:
- a) personale;
- b) viaggi e missioni dei dipendenti e soci dell'impresa;

- c) beni di consumo;
- d) acquisto o locazione finanziaria di beni immobili;
- e) beni usati;
- f) scorte;
- g) garanzie bancarie fornite da istituti bancari o finanziari;
- h) IVA e altre imposte e tasse;
- i) interessi debitori, aggi, spese e perdite di cambio ed altri oneri meramente finanziari;
- j) servizi continuativi o periodici connessi al normale funzionamento dell'impresa, come la consulenza fiscale, ordinaria, economica e finanziaria, legale, notarile, i servizi di contabilità o revisione contabile e la predisposizione della domanda di contributo;
- k) condizionatori, a meno che non siano ricompresi in interventi di adeguamento o ristrutturazione;
- l) corrispettivi per l'avviamento commerciale dell'azienda rilevata.

### Art.11

# (Documentazione di spesa)

- 1. La documentazione giustificativa della spesa è intestata al soggetto beneficiario, reca l'indicazione che la spesa è stata sostenuta, anche solo parzialmente, con finanziamento regionale e riporta gli estremi del decreto di concessione, compatibilmente con la normativa in materia di fatturazione elettronica.
- 2. La documentazione giustificativa delle spese è costituita dalla fattura o documento equivalente, corredati del documento attestante l'avvenuto pagamento, quale l'estratto conto. Ai fini della prova dell'avvenuto pagamento, non è ammessa la dichiarazione di quietanza del soggetto che ha emesso il documento fiscale, salvo i casi in cui è consentito il pagamento in contanti.
- 3. E' ammesso il pagamento di spese in contanti entro il limite di legge. In tali casi il fornitore rilascia dichiarazione liberatoria che riporta i dati della fattura e la data del relativo pagamento.
- 4. Gli scontrini fiscali sono ammessi quale documento giustificativo della spesa solo se provano che i costi sostenuti sono riferibili al soggetto beneficiario e permettono di conoscere la natura del bene o servizio acquistato.
- 5. La documentazione giustificativa di spesa è conservata e presentata secondo le modalità previste dagli articoli 41 e 41 bis della legge regionale 7/2000.

## Art. 12

(Intensità e limiti dell'incentivo)

- 1.L'intensità dell'incentivo è pari al 50 per cento della spesa ammissibile.
- 2. L'ammontare massimo dell'incentivo previsto dai singoli avvisi non può essere superiore a 100.000 euro.

### CAPO III

Procedimento contributivo

### Art. 13

(Modalità di presentazione della domanda di incentivo)

1. La domanda per la concessione degli incentivi e la relativa documentazione sono presentate esclusivamente attraverso l'utilizzo del sistema informatico per la presentazione delle istanze on line cui si accede dal sito istituzionale della Regione, www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali, previa autenticazione con una delle modalità previste dall'articolo 65, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), e redatta secondo le modalità riportate nelle linee guida per la compilazione delle istanze, pubblicate sulla medesima pagina

web. La domanda si considera sottoscritta e inoltrata, al termine della compilazione e del caricamento degli allegati, all'atto della convalida finale.

2. Le comunicazioni relative al procedimento amministrativo di incentivo avvengono esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata (PEC)

### Art. 14

(Modalità di selezione dei progetti e concessione dell'incentivo)

- 1. Gli incentivi di cui al presente regolamento sono concessi secondo le modalità del procedimento valutativo a bando di cui all'articolo 36, commi 1 e 3, della legge regionale 7/2000.
- 2. Attraverso l'attività istruttoria è accertata l'ammissibilità delle domande, con la verifica della regolarità formale e della completezza delle stesse.
- 3. I progetti risultati ammissibili in esito all'attività istruttoria di cui al comma 2 sono valutati, sulla base dei criteri e delle priorità individuati negli avvisi, nonché dei criteri specifici e dei punteggi che gli avvisi riservano alla valutazione tecnica di qualità, da una commissione di valutazione, di cui all'articolo 15.
- 4. Acquisiti gli esiti della commissione di valutazione, con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura, entro novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, da pubblicarsi sul sito web istituzionale della Regione, nella sezione attività culturali, sono approvati:
  - a) la graduatoria, secondo l'ordine decrescente di punteggio, dei progetti da finanziare, con l'indicazione dell'importo dell'incentivo regionale rispettivamente assegnato, nonché dei progetti ammissibili ad incentivo, ma non finanziabili per carenza di risorse;
  - b) l'elenco dei progetti non ammissibili ad incentivo, con la sintesi delle motivazioni di non ammissibilità.
- 5. L'incentivo è concesso entro dieci giorni dall'approvazione della graduatoria. Il decreto di concessione, è comunicato ai beneficiari, a mezzo di posta elettronica certificata (PEC)
- 6. Nel caso di rinuncia o di esclusione dall'incentivo e nel caso di stanziamento di risorse aggiuntive per il finanziamento dell'incentivo relativo al medesimo avviso, si procede allo scorrimento della graduatoria.

## Art. 15

(Commissione di valutazione)

- 1. La commissione, nominata per ogni singolo avviso, con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura, è composta:
  - a) dal Direttore centrale o da un suo delegato, con la funzione di presidente;
  - b) dal Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali o da un suo delegato, con la funzione di vice-presidente;
  - c) da un dipendente della Direzione centrale competente in materia di cultura di categoria non inferiore a D.
- 2. Nei casi in cui la valutazione tecnica di qualità dei progetti richieda, per le caratteristiche specifiche delle attività culturali oggetto di incentivo e dei criteri di selezione definiti negli avvisi pubblici, conoscenze specialistiche particolarmente elevate, ai sensi dell'articolo 32 sexies della legge e dell'articolo 34, comma 3, della legge regionale 7/2000, la commissione di valutazione può essere integrata con uno o più componenti esperti individuati in elenchi, previa verifica dell'assenza di cause di incompatibilità o conflitto di interessi, in capo agli stessi. Tali soggetti svolgono l'incarico a titolo gratuito, salvo il riconoscimento, ove spettante, del solo rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali.
- 3. Le sedute della commissione di valutazione sono convocate e presiedute dal presidente. La commissione ha sede presso il Servizio competente in materia di attività culturali, che assicura anche le funzioni di segreteria. Le funzioni di verbalizzazione sono svolte da un dipendente del Servizio.

4. Le sedute della commissione di valutazione sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono valide quando abbiano ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

## Art. 16

(Comunicazione di avvio del procedimento)

1. Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, il Servizio provvede alla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge regionale 7/2000, anche mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Regione.

### Capo IV

Erogazione dell'incentivo, rendicontazione e obblighi dei beneficiari

### Art. 17

(Erogazione dell'incentivo)

- 1. L'incentivo è erogato a seguito dell'esame della rendicontazione, entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della rendicontazione medesima.
- 2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, ai sensi dell'articolo 32 bis della legge regionale 16/20014, su richiesta dei beneficiari, l'incentivo può essere erogato in un'unica soluzione anticipata, contestualmente alla concessione, non subordinata alla presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa o alla prestazione di idonee garanzie patrimoniali.
- 3. Ove la domanda di erogazione in via anticipata sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause e assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. È consentita la richiesta di proroga del termine, per un periodo massimo di trenta giorni, a condizione che sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso.

## Art. 18

(Modalità di rendicontazione)

1. L'incentivo è rendicontato secondo le modalità previste dai singoli avvisi di riferimento, in conformità a quanto previsto dagli articoli 41 e 41 bis della legge regionale 7/2000.

### Art. 19

(Obblighi del beneficiario e vincolo di destinazione)

- 1.ll beneficiario è tenuto al rispetto dei sottoelencati obblighi nei tre anni successivi alla data di presentazione della rendicontazione:
  - a) iscrizione nel registro delle imprese;
  - b) mantenimento della sede o dell'unità operativa, oggetto del progetto, attiva nel territorio regionale, ai sensi dell'articolo 32 bis della legge regionale 7/2000.
- 2.Nel caso di beni mobili, Il beneficiario è tenuto al mantenimento del vincolo di destinazione oggettivo e soggettivo dei beni oggetto del contributo, nei due anni successivi alla data di presentazione della rendicontazione, ai sensi dell'articolo 32 bis della legge regionale 7/2000.

#### Art. 20

(Ispezioni e controlli)

1. In qualsiasi momento possono essere disposti ispezioni e controlli, anche a campione, ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000.

# CAPO V DISPOSIZIONI FINALI

#### Art. 21

(Avvisi pubblici)

- 1. Ai sensi dell'articolo 30 ter, comma 2 della legge regionale 16/2014, gli avvisi pubblici, approvati con deliberazione della giunta regionale, definiscono, in conformità al presente regolamento:
  - a) l'ambito di intervento;
  - b) le tipologie di progetti e le relative spese ammissibili, nell'ambito di quanto previsto dagli articoli 8, 9 e 10;
  - c) l'importo da destinare agli incentivi relativi a ciascun avviso pubblico, ove possibile;
  - d) i requisiti dei beneficiari, nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 7;
  - e) le tipologie e i requisiti di eventuali partner;
  - f) le modalità e il termine di presentazione delle domande;
  - g) i criteri e le priorità di selezione, nonché i punteggi di valutazione per ogni criterio, funzionali all'elaborazione della graduatoria delle iniziative;
  - h) i criteri per la quantificazione degli importi degli incentivi;
  - i) i limiti massimi e minimi degli incentivi, nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 12;
  - j) le modalità di rendicontazione della spesa e i relativi termini;
  - k) l'ammontare delle spese da rendicontare;
  - I) le ipotesi di rideterminazione e revoca degli incentivi;
  - m) i termini di esecuzione dei progetti;
  - n) il regime di aiuti applicabile.

## Art. 22

(Rinvio)

1.Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme di cui alla legge regionale 7/2000.

### Art. 23

(Programmazione dei fondi strutturali)

1.Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione anche in caso di regimi di aiuto per l'imprenditoria nel quadro della programmazione dei fondi strutturali dell'Unione europea con l'osservanza delle condizioni previste dalla normativa dell'Unione europea relativa all'utilizzo dei fondi medesimi.

# Art. 24

(Disposizione transitoria)

1. Nelle more degli adeguamenti tecnologici dei sistemi informatici le domande di cui all'articolo 13, sono presentate al Servizio competente in materia di attività culturali della Direzione centrale competente in materia di cultura, esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo cultura@certregione.fvg.it, dalla casella di posta elettronica certificata del richiedente o di altro

soggetto a ciò delegato. Il messaggio di posta elettronica certificata ha ad oggetto l'indicazione "Imprese Culturali e Creative".

## Art. 25

(Entrata in vigore)

1.ll presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.

VISTO: IL PRESIDENTE